



COMUNE DI SAVONA
Settore Servizi Demografici e Attività Commerciali
Servizio Polizia Amministrativa

Racc. ord. n. 508/04
del 18 maggio 2004

IL SINDACO

Visti:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il titolo IV°, articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 29 del 27 aprile 1999, con la quale sono stati dettati ai Comuni i criteri e gli indirizzi per la disciplina degli orari di vendita al dettaglio;

Richiamate:

- l'ordinanza sindacale n. 774/1999 del 25/6/1999, prot. n. 22346, ad oggetto: "orari di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio";
- l'ordinanza sindacale n. 1007 del 10/08/2001, prot. n. 27858, ad oggetto: "Modifica punto 4), ultimo comma, dell'ordinanza sindacale n. 774 del 25/6/1999: "Mercatini dell'antiquariato";

Considerato che il Comune di Savona sta vivendo un importante cambiamento economico in cui la valorizzazione del territorio, il turismo, l'incremento degli approdi delle navi da crociera determinano una crescente esigenza di libertà di organizzazione delle attività commerciali in ordine alle aperture ed alla diversificazione degli orari di apertura al pubblico;

Sentite le Associazioni di categoria che nell'incontro del 13 maggio 2004 hanno evidenziato la necessità, in via sperimentale salvo verifica da effettuarsi nel mese di gennaio 2005, di concedere in maniera facoltativa la deroga alla chiusura per tutte le giornate domenicali e festive ed inoltre, la possibilità di stabilire orari di apertura al pubblico liberamente e confacente alle esigenze di mercato, senza l'obbligo di scadenze, altre comunicazioni e restrizioni;

Ritenuto di provvedere in merito in applicazione dell'articolo 12 del sopra citato Decreto legislativo 114/1998;

DETERMINA

- 1) Gli esercizi commerciali per la vendita al dettaglio di prodotti appartenenti ai settori alimentare e/o non alimentare, ubicati sul territorio di questo Comune possono fissare gli orari di apertura e chiusura al pubblico senza limiti orari.
La comunicazione al Comune dell'orario prescelto è facoltativa.
- 2) La chiusura domenicale e festiva è facoltativa.
- 3) La chiusura infrasettimanale è facoltativa.

- 4) Gli orari di vendita praticati nei singoli esercizi commerciali dovranno essere ben visibili all'esterno del negozio, anche quando è chiuso.
- 5) di abrogare l'ordinanza sindacale n. 774/1999 del 25/6/1999, prot. n. 22346, ad oggetto: "orari di vendita degli esercizi commerciali al dettaglio" e l'ordinanza sindacale n. 1007 del 10/08/2001, prot. n. 27858, ad oggetto: "Modifica punto 4), ultimo comma, dell'ordinanza sindacale n. 774 del 25/6/1999: "Mercatini dell'antiquariato";
- 6) di pubblicare all'Albo pretorio del Comune la presente ordinanza dalla data odierna sino al 31 dicembre 2004;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento al Comando Polizia Municipale e alle Associazioni di categoria.

Savona, 18 maggio 2004

L'ASSESSORE AL COMMERCIO
(Wilma Pennino)